

# **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

## **DELEGA**

### **dalla Provincia autonoma di Trento alla Comunità della Val di Non**

per la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del tratto ciclabile Cles Dermulo - (Opera C-75), intervento realizzato con risorse provinciali e con la compartecipazione finanziaria della Comunità della Val di Non.

#### **Premesse:**

Con note prot PAT n. 400104 di data 10 luglio 2020 e n 497760 di data 17 agosto 2020 la Comunità della Val di Non ha chiesto la delega per la realizzazione del tratto del percorso ciclabile Cles Dermulo, precisando che i maggiori oneri rispetto a quanto messo a disposizione dalla Provincia saranno coperti dalla Comunità della Val di Non.

La progettazione e la costruzione da parte della Comunità della Val di Non del tratto ciclabile Dermulo Cles, trattandosi di tratto di pista ciclabile di interesse provinciale, è subordinato al suo inserimento negli strumenti di programmazione provinciale, nonché al conferimento della relativa delega da parte della competente struttura provinciale o all'adozione di altri strumenti idonei previsti dalla legge.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 940 di data 10 luglio 2020 è stato approvato il Documento di Programmazione settoriale (DPS 2020-2022) in materia di Infrastrutture e Trasporti – Sezioni Infrastrutture statali e provinciali – Infrastrutture ciclopedonali.

Col suddetto provvedimento è stato programmato il seguente intervento, da progettare e realizzare: Opera C-75 – “Risorse per interventi sulle piste ciclopedonali della valle di Non” euro complessivi 3.000.000,00=. Nello specifico il presente atto riguarda l'intervento per la tratta da Cles a Dermulo che consente il collegamento alla rete ciclopedonale provinciale.

Col presente atto si precisa anche che l'opera oggetto del presente provvedimento: C-75 – “interventi sulle piste ciclopedonali della valle di Non” - riguarda il tratto Cles - Dermulo.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Con il presente atto di delega si intende disciplinare le attività di progettazione e realizzazione dell'intervento in argomento, ovvero il tratto ciclabile Cles - Dermulo, che è da considerare come

percorso ciclopedonale di interesse provinciale, così come precisato nello strumento DPS 2020-2022, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 940 di data 10 agosto 2020 e come previsto all'art. 3 comma 2 dell'Accordo di Programma citato in precedenza.

Trattandosi di un tratto di ciclabile di interesse provinciale, si rende necessario attivare la delega per la progettazione e la realizzazione delle opere in argomento, con la quale la Provincia autonoma di Trento attribuisce alla Comunità della Val di Non, così come richiesto da quest'ultima le seguenti attività per quanto di propria competenza:

- 1) Costituiscono oggetto della delega conferita dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", alla COMUNITA' VAL DI NON di seguito denominata "Ente delegato", le seguenti attività:
  - consegna del progetto definitivo, progettazione esecutiva con redazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
  - approvazione del progetto e delle relative varianti;
  - direzione lavori;
  - adozione di tutti gli atti inerenti la realizzazione dei lavori;
  - espletamento delle procedure per l'acquisizione delle aree e/o immobili necessari, ivi inclusa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
  - affidamento ed esecuzione dei lavori in appalto ed in economia;
  - ogni altra attività connessa con la realizzazione dei lavori;
  - rilascio ed approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;relativamente ai lavori di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione percorsi ciclabili in Val di Non - tratto Cles – Dermulo. Opera n. C-75.
- 2) Nell'esercizio della delega l'Ente delegato è tenuto al rispetto della normativa e della disciplina alle quali deve sottostare la Provincia. La Provincia individua nel Dirigente del proprio Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, di seguito denominato "Dirigente provinciale referente" il referente per i rapporti con l'Ente delegato
- 3) Le attività oggetto della delega devono essere eseguite o affidate a terzi dall'Ente delegato prioritariamente secondo le prescrizioni contenute nella determinazione del Responsabile della competente Struttura provinciale di conferimento della delega ed inoltre secondo le indicazioni che in fase progettuale ed esecutiva saranno impartite dal Dirigente provinciale referente, ferme restando in capo all'Ente delegato le proprie responsabilità.
- 4) L'Ente delegato si obbliga ad enunciare espressamente, in tutti gli atti adottati nell'espletamento delle attività oggetto della delega, che lo stesso opera in virtù della delega che gli è stata conferita, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993 e s.m., dalla Provincia.

- 5) Le attività oggetto della delega non possono essere a loro volta delegate ad altro soggetto.
- 6) La predisposizione del progetto definitivo e esecutivo viene effettuata dall'Ente delegato nel rispetto delle istruzioni che gli verranno impartite dal Dirigente provinciale referente e nel pieno rispetto della normativa vigente e relative circolari attuative. In particolare si raccomanda il rispetto degli standard tecnici in uso per la realizzazione delle piste ciclabili o ciclopedonali della Provincia Autonoma di Trento (Allegato 1), tuttavia saranno possibili delle deroghe motivate da concordare preventivamente con il Dirigente provinciale referente.
- 7) L'Ente delegato ha facoltà di affidare a progettisti esterni, l'incarico di progettazione esecutiva e Direzione Lavori e le attività ad essa connesse.
- 8) L'Ente delegato che si avvalga della facoltà di affidare a professionisti esterni la progettazione parziale o totale dell'opera, deve applicare la normativa vigente e le direttive emanate in materia.
- 9) Il costo dell'opera oggetto del presente atto, per la sola parte a carico della Provincia, non può superare l'importo massimo di complessivi € 3.000.000,00=. Il restante eventuale costo sarà coperto dalla Comunità con proprie risorse.
- 10) Il progetto definitivo dovrà essere trasmesso al Dirigente provinciale referente entro 4 (quattro) mesi dalla data di adozione del provvedimento che approva il presente schema di modalità di affidamento della delega. Al Dirigente provinciale referente spetta una valutazione tecnica complessiva sul progetto definitivo, nell'ambito del quale potrà chiedere motivatamente i chiarimenti, le integrazioni e le modifiche che si rendessero necessarie al fine di garantire una corretta esecuzione dei lavori la cui realizzazione forma oggetto della delega.
- 11) Il progetto esecutivo comprensivo degli elaborati previsti dal D.Lgs. 81/08 e redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà essere predisposto e trasmesso al Dirigente provinciale referente entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dal parte del Dirigente provinciale referente della comunicazione di prosecuzione della prestazione. Al Dirigente provinciale referente spetta una valutazione tecnica complessiva sul progetto esecutivo, nell'ambito della quale potrà chiedere motivatamente i chiarimenti, le integrazioni e le modifiche che si rendessero necessarie al fine di garantire una corretta esecuzione dei lavori la cui realizzazione forma oggetto della delega.
- 12) L'Ente delegato è tenuto ad ottenere, in ordine al progetto predisposto, le eventuali autorizzazioni e i pareri previsti dalle leggi vigenti. La richiesta di indizione della Conferenza dei Servizi e i relativi atti rimangono in carico alla Struttura provinciale referente.

- 13) Spetta all'Ente delegato l'espletamento delle attività preordinate all'acquisizione, in capo alla Provincia della disponibilità delle aree e/o degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori oggetto della delega.
- 14) L'Ente delegato si obbliga a porre in essere gli adempimenti necessari affinché la titolarità o la disponibilità delle aree e/o degli immobili di cui al precedente punto, per la parte di propria competenza, sia costituita in capo alla Provincia, fermo restando l'obbligo del completo ripristino delle strutture oggetto di intervento.
- 15) La Provincia vigilerà affinché le attività delegate siano svolte con la necessaria diligenza e tempestività, senza che per il fatto di tale sorveglianza l'Ente delegato resti sollevato, in tutto o in parte, della responsabilità propria della stazione appaltante per la regolare progettazione ed esecuzione dei predetti lavori e da quella per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.
- 16) Per i fini di cui alla presente delega, il Dirigente provinciale referente può motivatamente impartire disposizioni sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva dei lavori. Il Dirigente provinciale referente o i funzionari dallo stesso incaricato hanno facoltà di eseguire verifiche e sopralluoghi a cura e spese della Provincia; pertanto, l'Ente delegato si obbliga a consentire in qualunque momento l'accesso ai cantieri e alle zone dei lavori ai soggetti di cui sopra e ad esigere eguale consenso dalle Imprese esecutrici dei lavori stessi.
- 17) Eventuali varianti al progetto esecutivo sono approvate dagli organi competenti dell'Ente delegato ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/1993 e della ulteriore normativa vigente, acquisendo ove necessario il parere dell'organo consultivo e, previa acquisizione del Nulla Osta da parte del Dirigente Provinciale referente.
- 18) Le varianti che determinano un supero dell'importo complessivo del progetto, non vincolano la Provincia se non dopo la valutazione positiva del Dirigente provinciale referente e dopo l'autorizzazione della Provincia stessa, che potrà quindi provvedere, conseguentemente, ad integrare nella misura necessaria gli impegni di spesa relativi alla delega e che dovranno essere successivamente regolarmente approvate dall'Ente delegato.
- 19) Riguardo alle attività oggetto della delega, l'Ente delegato assume nei confronti della Provincia le responsabilità e gli obblighi equivalenti a quelli della stazione appaltante.
- 20) L'Ente delegato è tenuto a portare la rendicontazione ed a consegnare la documentazione per l'erogazione del saldo dell'intera opera, la cui realizzazione costituisce oggetto della presente delega, entro n. **36 mesi** dalla data di approvazione del provvedimento della delega.

- 21) Tale termine può essere prorogato con atto motivato del Dirigente provinciale referente in relazione alle proroghe che siano state legittimamente e motivatamente concesse dall'Ente delegato al progettista dell'opera; a tal fine l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al Dirigente provinciale referente delle proroghe che intende disporre ed altrettanto tempestivamente lo stesso Dirigente si pronuncerà in merito.
- 22) La decorrenza del termine di cui sopra potrà inoltre essere sospesa nei casi in cui siano state legittimamente e motivatamente disposte sospensioni della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, per cause indipendenti dall'ente delegato, per il tempo coincidente con quello della sospensione, previo assenso espresso con atto motivato del Dirigente provinciale referente; a tal fine, l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al predetto Dirigente della necessità della sospensione.
- Le sospensioni disposte in via d'urgenza dall'Ente delegato dovranno in ogni caso essere comunicate entro dieci giorni alla Provincia, per l'adozione del conseguente atto di assenso.
- 23) A prescindere dalle circostanze di cui ai precedenti punti, la Provincia può concedere motivatamente all'Ente delegato una proroga di tali termini, soltanto qualora non si versi nell'ipotesi di risoluzione della delega per inadempimento.
- 24) La spesa massima prevista conseguente alla delega delle attività di cui all'art. 1 (uno) a carico P.A.T. è pari a complessive € 3.000.000,00=, così come precisato all'art. 9 (nove). Scostamenti in aumento rispetto alla spesa complessiva su indicata, non sono ammessi se non previa tempestiva comunicazione al Dirigente provinciale referente ed eventuale autorizzazione e finanziamento da parte della Provincia con apposito atto.
- 25) La Provincia provvede al pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione delle attività delegate, attraverso anticipazioni richieste dall'Ente delegato sulla base di fabbisogni di cassa per un ammontare massimo del 90% dell'importo stabilito. Il saldo delle somme di cui sopra, verrà corrisposto dall'Ente delegante all'Ente delegato ad avvenuto invio dei provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della contabilità finale, nonché della deliberazione di ricognizione generale della spesa totale sostenuta e, previa verifica di quanto disposto al punto 29) del presente schema.
- 26) Rimangono a carico dell'Ente delegato il pagamento degli eventuali interessi ed indennizzi che venissero richiesti da terzi creditori per ritardato pagamento, in conseguenza di ritardi imputabili all'Ente delegato nell'esecuzione degli adempimenti preliminari di sua competenza, ovvero nel caso in cui l'Ente delegato abbia contrattualmente pattuito termini per i pagamenti

incompatibili con i tempi necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi al pagamento, ivi compresa l'emissione del titolo di spesa da parte della Provincia.

- 27) La Provincia non riconosce all'Ente delegato corrispettivi o rimborsi per prestazioni rese dallo stesso Ente delegato, con propri mezzi, strutture e personale, rientranti nelle attività costituenti l'oggetto della delega.
- 28) L'Ente delegato terrà sollevato ed indenne la Provincia da ogni controversia che possa derivare da contestazioni con il progettista in ordine alla progettazione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega.
- 29) Dopo l'effettuazione e l'approvazione del collaudo e/o degli eventuali certificati di regolare esecuzione da parte dell'Ente delegato, lo stesso procederà immediatamente alla consegna dell'opera alla Provincia; l'operazione verrà documentata in apposito verbale sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente delegato o da persona dallo stesso designata e dal Dirigente provinciale referente o da persona dallo stesso designata.
- 30) La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente delega, che potrà essere disposta dal Dirigente del Servizio di merito con propria determinazione, oltre che per l'inadempimento agli obblighi stabiliti ed agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa e delle disposizioni vigenti, anche quando, a giudizio insindacabile della Provincia, l'Ente delegato, per negligenza ed imperizia, comprometta in qualunque fase la tempestiva e buona riuscita della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega, ovvero quando, per i medesimi motivi, non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti al punto 20).
- 31) Qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al punto precedente, l'Ente delegato è tenuto a rimborsare il maggior onere che derivi alla Provincia dall'assunzione diretta delle attività oggetto della delega o dal conferimento di una nuova delega ad Ente diverso.
- 32) Nel caso di revoca della delega per pubblico interesse, la Provincia procederà al pagamento all'Ente delegato delle spese effettivamente sostenute in relazione alla cessazione dei rapporti contrattuali posti in essere dall'Ente delegato stesso nell'espletamento delle attività delegate.
- 33) Le controversie relative all'interpretazione delle clausole concernenti la presente delega che potranno sorgere tra la Provincia e l'Ente delegato, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dalla Provincia, uno dall'Ente delegato ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Trento.

ALLEGATO 1: *Standard-PROG-PISTE-CICLOPEDONALI-del-Trentino\_agg2020-08-18.pdf*